

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 gennaio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010  
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010  
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

1964

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 agosto 1964, n. 1409.

Approvazione della modifica apportata all'art. 3, primo comma, dello statuto del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 novembre 1964, n. 1410.

Unione del comune di Sorbano a quello di Sarsina, in provincia di Forlì . . . . . Pag. 2

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 dicembre 1964, n. 1411.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, della somma di L. 1.074.630.000 . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
28 settembre 1964.

Gstituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Autorizzazione alla FI.R.S. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.p.A., con sede in Palermo, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie e delle esattorie delle imposte dirette . . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1964.

Gstituzione degli uffici e degli organi dell'Amministrazione sanitaria del circondario di Pordenone . . . . . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società «Cattolica di assicurazioni», con sede in Verona . . . . . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano . . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara . . . . . Pag. 7

ORDINANZA MINISTERIALE 17 dicembre 1964.

Disciplina della importazione dei vitelli da latte, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse . . . . . Pag. 7

ORDINANZA MINISTERIALE 18 dicembre 1964.

Norme di polizia veterinaria per l'importazione delle lepri, ai fini della profilassi della brucellosi . . . . . Pag. 7

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valore militare per attività partigiana . . . . . Pag. 8

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Bareasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8

- Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 8
- Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 9
- Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 9
- Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 9
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:** Istituzione in Pordenone dell'Ufficio circondariale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Pag. 9
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani:** Istituzione in Pordenone della sede fiduciaria circondariale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. Pag. 9
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**
- Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Cooperativa del lavoratore », con sede in Barate (Milano) . . . . . Pag. 9
- Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ufficio tecnico del lavoro », con sede in Poggibonsi (Siena) . . . . . Pag. 9
- Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli** Pag. 10
- Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Accredito di notaio . . . . . Pag. 10
- Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della seconda cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma Pag. 10
- Prefettura di Trieste:** Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . . Pag. 10

### CONCORSI ED ESAMI

- Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:**
- Concorsi per esami a perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera di concetto: a due posti, riservato a periti elettronici; a quattro posti, riservato a periti elettrotecnici . . . . . Pag. 11
- Concorsi per esami a perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto: a quattro posti, riservato a periti meccanici; a due posti, riservato a periti elettrotecnici . . . . . Pag. 18

## LEGGI E DECRETI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 agosto 1964, n. 1409.

Approvazione della modifica apportata all'art. 3, primo comma, dello statuto del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 31 marzo 1962, n. 238, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'art. 13, lettera f), del predetto statuto consortile;

Vista la deliberazione n. 12 del 7 giugno 1964 del Consiglio generale del cennato Consorzio relativa a modifica apportata allo statuto consortile;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio n. 126483 del 23 luglio 1964 con la quale si comunica che la Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale ha approvato la predetta delibera;

Vista la deliberazione del 24 giugno 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3, primo comma, dello statuto del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia nei termini indicati dalla deliberazione n. 12 del 7 giugno 1964 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*

MERZAGORA

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 24. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
6 novembre 1964, n. 1410.

Unione del comune di Sorbano a quello di Sarsina, in provincia di Forlì.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni, rispettivamente, in data 26 e 29 dicembre 1963, numeri 11 e 87, con le quali i Consigli comunali interessati, concordemente, hanno chiesto che il comune di Sorbano sia unito a quello di Sarsina (Forlì);

Visto che le condizioni di detta unione sono state fissate d'intesa dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Forlì in data 29 febbraio 1964, n. 69, con la quale è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 agosto 1964, numero 1771;

Visti gli articoli 30, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Sorbano è unito al comune di Sarsina, in provincia di Forlì.

## Art. 2.

Il prefetto della provincia di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari, nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati Comuni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*

MERZAGORA

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 28. — VILLA

**RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1964, n. 1411.**

**Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, della somma di L. 1.074.630.000.**

*Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.074.630.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.*

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 1.074.630.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per il servizio automobilistico (cap. n. 114 - Tesoro) **L. 6.000.000**  
(assegnazione indispensabile per provvedere ad esigenze dei servizi della Corte dei conti, prima non prevedibile).

Compensi speciali da corrispondere al personale delle Direzioni provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del tesoro (cap. numero 346 - Tesoro) **L. 48.000.000**  
(integrazione occorrente per remunerare imprevedibili eccezionali prestazioni rese dal personale in servizio presso gli Uffici predetti).

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazione (cap. n. 500-bis - Tesoro) **L. 20.000.000**  
(in relazione ad intervenute esigenze connesse con lo svolgimento dei lavori per la riforma burocratica).

Compensi speciali da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra (cap. n. 550 - Tesoro) **L. 85.000.000**  
(assegnazione indispensabile per provvedere alla corresponsione di compensi speciali al personale in relazione a prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per l'acceleramento dei lavori per la liquidazione delle pensioni di guerra).

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (cap. n. 531-bis - Tesoro: milioni 47,5 e cap. n. 289-bis - Finanze: milioni 47,5) **L. 95.000.000**  
(in relazione alla necessità di accelerare i lavori del servizio di che trattasi, prima non prevedibile).

Spese casuali (cap. n. 24 - Giustizia) **L. 630.000**  
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze).

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 86 - Interno) **L. 70.000.000**  
(per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonché a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili).

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. n. 178 - Interno) **L. 500.000.000**

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. numero 154 - Lavori Pubblici) **L. 250.000.000**

Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (cap. n. 229 - Lavori Pubblici) **L. 50.000.000**

(assegnazioni indispensabili per far fronte alle necessità più urgenti connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche).

**L. 1.074.630.000**

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

*Il Ministro per il tesoro: COLOMBO*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è autorizzato il prelevamento di lire 1.074.630.000 che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto periodo:

|  |    |            |   |
|--|----|------------|---|
| <i>Ministero del tesoro:</i>   |    |            |   |
| Cap. n. 114. — Spese per il servizio automobilistico . . . .   | L. | 6.000.000  | Cap. n. 178. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.  |
| Cap. n. 346. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, ecc. agli impiegati ed agenti delle Direzioni provinciali, ecc. dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, ecc.  | »  | 48.000.000 | <i>Ministero dei lavori pubblici:</i>   |
| Cap. n. 500-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per la organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali »). — Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazione  | »  | 20.000.000 | Cap. n. 154. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc. . . . . »   |
| Cap. n. 531-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica delle spese generali dell'Amministrazione del tesoro « Ragioneria generale dello Stato »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | »  | 47.500.000 | Cap. n. 229. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.   |
| Cap. n. 550. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere, anche col sistema del cottimo, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra, ecc.  | »  | 35.000.000 |   |
| <i>Ministero delle finanze:</i>  |    |            |   |
| Cap. n. 289-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese generali »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sull'entrata, di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)   | »  | 47.500.000 |   |
| <i>Ministero di grazia e giustizia:</i>  |    |            |   |
| Cap. n. 24. — Spese casuali  | »  | 630.000    |   |
| <i>Ministero dell'interno:</i>   |    |            |   |
| Cap. n. 86. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc. . . . .  | »  | 70.000.000 |   |
|  |    |            | L. 500.000.000  |
|  |    |            | » 250.000.000   |
|  |    |            | » 50.000.000  |
|  |    |            | L. 1.074.630.000  |
|  |    |            |   |
|  |    |            | Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.   |
|  |    |            | Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.  |
|  |    |            | Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.   |
|  |    |            | Dato a Roma, addì 28 dicembre 1964  |
|  |    |            | Per il Presidente della Repubblica  |
|  |    |            | <i>Il Presidente del Senato</i>   |
|  |    |            | MERZAGORA   |
|  |    |            | Moro — Colombo  |
|  |    |            | Visto, il Guardasigilli: REALE  |
|  |    |            | Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1964  |
|  |    |            | Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 60 — VILLA   |
|  |    |            |   |
|  |    |            | <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1964.</b>   |
|  |    |            | <b>Costituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.</b>  |
|  |    |            | <b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>   |
|  |    |            | Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;  |
|  |    |            | Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;  |
|  |    |            | Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che approva il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;  |
|  |    |            | Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede la costituzione di un Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione, per i problemi relativi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti; |
|  |    |            | Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;   |
|  |    |            | Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate:  |
|  |    |            | Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;   |

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, è così composto:

Marinone dott. Franco, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base presso il Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Baglio dott. ing. Antonio, ispettore generale, capo del Servizio VIII della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Iorio dott. Nicola, ispettore generale, capo del Servizio V della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Andreazza dott. Angelo, direttore di divisione in servizio presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Azzaroni dott. ing. Adelmano, ingegnere capo in servizio presso la Direzione generale delle miniere;

Amendola dott. Marcello, ispettore generale, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mondaini dott. Guido, Ministro plenipotenziario, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Malignano dott. Amerigo, vice prefetto e Zanda dott. Efisio, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Arzano gen. di brig. Salvatore, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Riccardo dott. Alfonso, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Colamarino dott. ing. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Mantino dott. Giuseppe, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Strambi dott. Eugenio, direttore dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ferrovie dello Stato;

Ferraro dott. ing. Francesco Saverio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Piricò dott. Camillo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Bufardeci dott. Luigi, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Carducci Artemisio dott. Orazio, ispettore generale, e Bessero dott. Carlo, ispettore generale medico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitelli dott. Benedetto, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Franchi dott. Angelo, direttore di divisione, e Matta dott. Natale, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Fiumara dott. Antonino, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Leccisotti prof. Giulio, ispettore generale, Pellati dott. Nicolò, ispettore generale, e Ageno prof. Mario, capo laboratorio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Gaeta dott. Bruno, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Iansiti dott. ing. Enzo e Polvani dott. Carlo, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Le mansioni della segreteria del Consiglio sono affidate ai signori: dott. Giulio Francisci, dott. Luigi Latino e dott. Pasquale Salvi, funzionari della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Art. 3.

Ai membri del Consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ed ai segretari sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le spese relative faranno carico al Cap. 69 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
MORO

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*

MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964*  
*Registro n. 25 Industria e commercio, foglio n. 316*

(11384)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

**Autorizzazione alla F.I.R.S. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.p.A., con sede in Palermo, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie e delle esattorie delle imposte dirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla F.I.R.S. Italiana di Assicurazioni, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.p.A., con sede in Palermo;

Visto il parere espresso dall'Assessorato dell'industria e commercio della Regione siciliana;

Decreta :

La F.I.R.S. Italiana di Assicurazioni, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, S.p.A., con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, limitatamente al territorio della Regione siciliana, la polizza fidejussoria che, ai termini dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

(11298)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1964.

**Costituzione degli uffici e degli organi nell'Amministrazione sanitaria del circondario di Pordenone.**

#### IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, col quale, nell'ambito della provincia di Udine, è istituito un circondario con capoluogo Pordenone;

Considerato che l'art. 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che alla istituzione degli uffici ed organi del circondario deve essere data attuazione da parte delle competenti Amministrazioni statali con propri provvedimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere a quanto sopra nei riguardi degli uffici e degli organi dell'Amministrazione sanitaria, indicati nella tabella A, quadro 11, allegata al citato decreto presidenziale;

Decreta :

Art. 1.

Gli Uffici del medico e del veterinario circondariali di Pordenone, istituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, numero 735, esercitano, nell'ambito del circondario, tutte le competenze che in atto sono attribuite agli Uffici del medico e del veterinario provinciali di Udine.

Art. 2.

Agli Uffici circondariali predetti sono preposti, rispettivamente, un medico e un veterinario del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il Consiglio circondariale di sanità, la Commissione circondariale per le farmacie, la Commissione circondariale di vigilanza per gli ospedali psichiatrici, la Commissione circondariale per gli invalidi civili, istituiti ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735,

esercitano, nell'ambito del circondario di Pordenone, tutte le competenze in atto attribuite ai corrispondenti organi provinciali.

Art. 4.

Presso la sezione di Tesoreria provinciale di Udine sono istituite, per la gestione dei fondi di privati e di enti, contabilità speciali intestate al medico ed al veterinario circondariali, ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 1959.

Art. 5.

Gli uffici e gli organi circondariali predetti entrano in funzione tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, oltreché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunci legali e nell'albo della provincia di Udine, e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario.

Roma, addì 5 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964  
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 14. — MOFFA

(11649)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

**Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona.**

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore;

Decreta :

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento del capitale assicurato ad eventuali variazioni del valore monetario da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore, presentate dalla Società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. Il Ministro: OLIVA

(11119)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, relativi alla tariffa di rendita vitalizia immediata approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. Il Ministro: OLIVA

(11114)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950, modificato con decreti ministeriali del 31 marzo 1952, del 9 luglio 1953, del 3 dicembre 1955, del 21 gennaio 1958 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1958, con il quale il comm. Giuseppe Galleni venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Carrara;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Grandi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

(11196)

Il Ministro: COLOMBO

ORDINANZA MINISTERIALE 17 dicembre 1964.

Disciplina della importazione dei vitelli da latte, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Constatate le alte percentuali di mortalità che si verificano tra i vitelli neonati importati dall'estero, a seguito dell'insorgenza di malattie degli apparati respiratori e gastro-intestinale;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per limitare le possibilità di contagio agli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dei vitelli di età inferiore a due settimane è vietata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1964

(11578)

Il Ministro: MARIOTTI

ORDINANZA MINISTERIALE 18 dicembre 1964.

Norme di polizia veterinaria per l'importazione delle lepri, ai fini della profilassi della brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Accertata la diffusione dell'infezione brucellare nelle lepri in vari Paesi esteri;

Ritenuto necessario adottare misure precauzionali per impedire l'introduzione della malattia con le lepri importate;

Ordina:

Art. 1.

Le lepri vive, provenienti dall'estero, sono ammesse all'importazione purchè il certificato di origine e sanità previsto nell'art. 52 del regolamento di polizia veterinaria sia integrato dalla dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti alla prova sierologica per la brucellosi.

Sui certificati di origine e sanità, devono essere indicati anche il metodo e la data di esecuzione della prova stessa. La suddetta attestazione non è necessaria per le lepri di età inferiore a 12 mesi.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1964

(11579)

Il Ministro: MARIOTTI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana**

*Decreto presidenziale 20 settembre 1964  
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1964  
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 211*

Il decreto presidenziale 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 328, concernente la concessione della medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » di Bianchi Lidia viene così rettificato nelle generalità: « Bianchi Livia Bruna, nata a Melara (Rovigo) il 19 luglio 1919 ».

(11322)

*Decreto presidenziale 6 febbraio 1961  
registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1964  
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 167*

Il decreto presidenziale 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 328 ed il decreto presidenziale 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295, concernenti la concessione della croce al valor militare al partigiano combattente Amparone Giovanni, sono rettificati, nella parte riguardante il cognome, da Amparone in Amparora:

(11382)

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Ortueri  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Ortueri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11278)

**Autorizzazione al comune di Nureci  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Nureci (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11279)

**Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11282)

**Autorizzazione al comune di Campolattaro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Campolattaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.919.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11283)

**Autorizzazione al comune di Ortacesus  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Ortacesus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11280)

**Autorizzazione al comune di Montaguto  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Montaguto (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11281)

**Autorizzazione al comune di Molinara  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Molinara (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11284)

**Autorizzazione al comune di Baresa  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Baresa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11286)

**Autorizzazione al comune di Barumini  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Barumini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11287)

**Autorizzazione al comune di Bauladu  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Bauladu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11288)



**Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.848.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11285)

**Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Terracina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11435)

**Avvisi di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Pignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.259.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5433 della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 dell'11 dicembre 1964.

(11291)

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Moscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5432 della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 dell'11 dicembre 1964.

(11292)

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Quadri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 717.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5466 della *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 1964.

(11293)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

**Istituzione in Pordenone dell'Ufficio circondariale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.**

**COMITATO ESECUTIVO**

(Seduta del giorno 9 dicembre 1964, ore 18)

**Ordine del giorno**

(Omissis).

16) CIRCONDARIO DI PORDENONE: Istituzione organismo circondariale dell'Ente.

(Omissis).

Il Comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 18 stesso mese, con il quale viene istituito, in applicazione dell'art. 69 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, il circondario di Pordenone;

Letto l'art. 4, primo comma, del decreto sopra richiamato, che dispone la istituzione a Pordenone di uffici circondariali delle Amministrazioni statali e parastatali;

Costatato che l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) è compreso fra gli Enti cui incombe l'obbligo di cui sopra, Enti indicati tutti nella tabella B allegata al decreto citato;

Considerata la opportunità di istituire, a Pordenone, un organismo periferico;

Delibera:

Nel circondario di Pordenone è istituito un Ufficio circondariale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali alle dipendenze dell'Ufficio provinciale di Udine.

L'attività dell'Ufficio medesimo dovrà avere inizio, ai sensi del secondo comma del sopra citato art. 4, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(Omissis).

Il presidente: Palmiro FORESI

Il segretario: Alfredo GIULIANO

(11650)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

**Istituzione in Pordenone della sede fiduciaria circondariale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.**

Con l'istituzione della sede circondariale INAIL di Pordenone, entrerà automaticamente in funzione la sede fiduciaria circondariale ENAOLI.

(11648)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa «Cooperativa del lavoratore», con sede in Barate (Milano).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1964 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa «Cooperativa del lavoratore», con sede in Barate (Milano), costituita in data 19 marzo 1946 per atto del notaio dott. Filippo Jaffei ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Francesco Mirabelli.

(11301)

**Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro «Ufficio tecnico del lavoro», con sede in Poggibonsi (Siena).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro «Ufficio tecnico del lavoro», con sede in Poggibonsi (Siena), composto dei signori:

Sargiolo ing. Alfredo, presidente;

Bettini Alvaro e Poggi Bruno, membri.

(11126)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 31 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE                    | Bologna | Firenze | Genova  | Milano  | Napoli  | Palermo | Roma    | Torino  | Trieste | Venezia |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| \$ USA . . . . .          | 624,80  | 624,80  | 624,79  | 624,80  | 624,77  | 624,80  | 624,795 | 624,80  | 624,80  | 624,80  |
| \$ Can. . . . .           | 582,03  | 581,80  | 582,10  | 581,60  | 580,30  | 582,02  | 581,75  | 581,87  | 581,90  | 582 —   |
| Fr. Sv. . . . .           | 144,78  | 144,78  | 144,78  | 144,74  | 144,75  | 144,77  | 144,80  | 144,80  | 144,78  | 144,78  |
| Kr. D. . . . .            | 90,35   | 90,35   | 90,39   | 90,34   | 90,25   | 90,35   | 90,36   | 90,35   | 90,34   | 90,35   |
| Kr. N. . . . .            | 87,36   | 87,35   | 87,37   | 87,30   | 87,28   | 87,35   | 87,35   | 87,35   | 87,36   | 87,35   |
| Kr. Sv. . . . .           | 121,58  | 121,59  | 121,30  | 121,61  | 121,50  | 121,54  | 121,62  | 121,60  | 121,56  | 121,55  |
| Fol. . . . .              | 173,91  | 173,92  | 173,90  | 173,93  | 173,90  | 173,92  | 173,925 | 173,90  | 173,92  | 173,91  |
| Fr. B. . . . .            | 12,59   | 12,592  | 12,5930 | 12,6025 | 12,575  | 12,59   | 12,595  | 12,59   | 12,59   | 12,59   |
| Franco francese . . . . . | 127,51  | 127,51  | 127,53  | 127,51  | 127,45  | 127,50  | 127,53  | 127,50  | 127,51  | 127,51  |
| Lst . . . . .             | 1743,34 | 1743,10 | 1742,95 | 1743,15 | 1742,75 | 1743,25 | 1742,90 | 1743,35 | 1743,30 | 1743,25 |
| Dm. occ. . . . .          | 157,16  | 157,06  | 157,18  | 157,12  | 157,08  | 157,13  | 157,13  | 157,15  | 157,13  | 157,13  |
| Scell. Austr. . . . .     | 24,20   | 24,20   | 24,20   | 24,19   | 24,10   | 24,20   | 24,1995 | 24,20   | 24,20   | 24,20   |
| Escudo Port. . . . .      | 21,75   | 21,75   | 21,75   | 21,75   | 21,80   | 21,75   | 21,75   | 21,75   | 21,75   | 21,75   |

## Media dei titoli del 31 dicembre 1964

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| Rendita 5 % 1935 . . . . .                               | 103,225 | Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . . . . . | 100,65  |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .                         | 99,10   | Id. 5 % ( " 1° gennaio 1968) . . . . .                   | 100,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .                     | 84,075  | Id. 5 % ( " 1° aprile 1969) . . . . .                    | 100,50  |
| Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .                        | 97,85   | Id. 5 % ( " 1° gennaio 1970) . . . . .                   | 100,50  |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .                    | 97,825  | Id. 5 % ( " 1° gennaio 1971) . . . . .                   | 100,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .                     | 97,65   | Id. 5 % ( " 1° aprile 1973) . . . . .                    | 100,525 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .                          | 97,525  | B. T. Poliennali 5 % ( " 1° ottobre 1965) . . . . .      | 100,15  |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . . . . . | 100,15  |  |         |

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZOMMA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1964

|                              |         |                                |          |
|------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| 1 Dollaro USA . . . . .      | 624,797 | 1 Franco belga . . . . .       | 12,599   |
| 1 Dollaro canadese . . . . . | 581,675 | 1 Franco francese . . . . .    | 127,52   |
| 1 Franco svizzero . . . . .  | 144,755 | 1 Lira sterlina . . . . .      | 1743,025 |
| 1 Corona danese . . . . .    | 90,35   | 1 Marco germanico . . . . .    | 157,125  |
| 1 Corona norvegese . . . . . | 87,325  | 1 Scellino austriaco . . . . . | 24,195   |
| 1 Corona svedese . . . . .   | 121,615 | 1 Escudo Port. . . . .         | 21,75    |
| 1 Fiorino olandese . . . . . | 173,927 |                                |          |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1964, il notaio dott. Federico Casamassima, residente ed esercente in Novara, è stato accreditato presso la locale Direzione provinciale del tesoro, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(11209)

MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 5 del 4 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di « Economia politica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(11580)

## PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5868 di data 17 maggio 1929, con il quale il cognome di nascita della signora Ukmar Maria in D'Ambrogio, nata a Trieste il 12 settembre 1906 e qui residente in viale Campi Elisi, 47, venne ridotto in forma italiana di « Mari », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 14 ottobre 1964, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Ukmar »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5868 di data 17 maggio 1929 è revocato. In conseguenza il cognome di nascita, ridotto come sopra, della signora Mari Maria in D'Ambrogio, è restituito nella sua forma originaria di « Ukmar ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 5 dicembre 1964

(11340)

p. Il prefetto: PASINO

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Concorsi per esami a perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera di concetto: a due posti, riservato a periti elettronici; a quattro posti, riservato a periti elettrotecnici.**

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 45 in data 16 luglio 1954, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a due posti riservato a periti elettronici e l'altro a quattro posti riservato a periti elettrotecnici ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi d'esame relativi ai concorsi suddetti;

Decreta:

#### Art. 1.

##### Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, banca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

- a) a due posti, riservato a periti elettronici;
- b) a quattro posti, riservato a periti elettrotecnici.

#### Art. 2.

##### Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale, specializzazione « elettronica industriale », per il concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 e del diploma di perito industriale, specializzazione « elettrotecnica », per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 3.

##### Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1º gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese, nonché per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1º gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in co-

casione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonché per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 576 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegata B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 618.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

#### Art. 4.

##### *Domande di ammissione ai concorsi.*

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedesi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;  
il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto per il concorso prescelto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

#### Art. 5.

##### *Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

#### Art. 6.

##### *Presentazione dei documenti*

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

##### A) titolo di studio:

diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sta già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco del Comune dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 9 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

**H) documento militare:**

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall' autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora presentato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l' aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di buona condotta morale e civile;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) ed E) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

**Art. 7.****Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta**

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel mi-

nore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

**Art. 8.****Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età**

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1401, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1943, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/O.d. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonché i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di con-

fine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razzisti di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1320, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

#### Art. 9.

##### *Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

#### Art. 10.

##### *Prove di esame e formazione delle graduatorie di merito*

Gli esami consistiranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed in una prova orale.

Una delle prove scritte verterà, per entrambi i concorsi, sulle materie di cui alla parte prima del programma allegato A al presente decreto; l'altra prova scritta verterà, per il concorso riservato a periti elettronici, sulle materie di cui alla parte seconda e, per il concorso riservato a periti elettrotecnici, su quelle di cui alla parte terza dell'allegato suddetto.

Ogni prova scritta di ciascun concorso si effettuerà contemporaneamente alla corrispondente prova scritta dell'altro concorso, e nella stessa sede.

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sugli argomenti indicati nella parte quarta dell'allegato A al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei due concorsi, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi stessi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

#### Art. 11.

##### *Publicazione delle graduatorie e gravami*

Le graduatorie di cui all'art. 10 saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

#### Art. 12.

##### *Nomine dei vincitori e servizio di prova*

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonché l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 13.

##### *Assegnazione della sede di servizio*

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

#### Art. 14.

##### *Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame*

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice, che sarà unica per entrambi i concorsi, e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo secondo — del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1964

*Il Ministro: TREMELLONI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964*  
*Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 101. — MONACELLI*

ALLEGATO A

## PROGRAMMI DEGLI ESAMI

### PARTE PRIMA

*Materie formanti oggetto della prova scritta comune ad entrambi i concorsi di cui al presente decreto*

*Algebra:* Calcolo letterale; prodotti notevoli; regola di Ruffini; scomposizione di un polinomio in fattori; equazioni di primo grado; sistema di equazioni di primo grado con più incognite; problemi di primo grado; radicali; potenze ad esponente razionale; equazioni di secondo grado; problemi di secondo grado o di grado superiore, che ammettano una risolvibile di secondo grado

Equazioni esponenziali; logaritmi.

Progressione aritmetiche e geometriche; media aritmetica semplice e ponderale; media geometrica.

Numeri complessi; operazioni relative; forma trigonometrica; formula di Moivre; radici ennesime dell'unità; nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

*Geometria:* Figure poligonali piane; poligoni regolari, cerchio, uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane; misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio; solidi geometrici, misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici; applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

*Trigonometria piana:* Principi generali; funzioni circolari di archi notevoli; formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi; identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo; relazione tra gli elementi di un triangolo qualunque; applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

*Elementi di geometria analitica:* Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio; rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile; equazione della retta; equazione delle coniche, coordinate logaritmiche e loro impiego.

*Elementi di analisi:* Nozioni elementari sui limiti delle funzioni di una variabile e di una successione. Cenni sul numero « e ».

Logaritmi neperiani.

Derivata di una funzione ad una variabile e suo significato geometrico e fisico. Regole per la derivazione di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione e delle funzioni elementari.

Esempi di massimi e di minimi col metodo delle derivate. Integrale definito; significato geometrico e qualche illustrazione fisica. Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Nozioni intorno alla derivazione ed integrazione grafica.

*Fisica:* Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; composizione dei movimenti. Moto di un corpo rigido: moto traslatorio e moto rotatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione; coppie, gravità e baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forze centripeta e centrifuga; pendolo; lavoro, energia e potenza; conservazione dell'energia.

Nozioni elementari sulle resistenze passive.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul moto dei liquidi. Pompe.

Moto vibratorio e suono; carattere del suono e sua propagazione; interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; cambiamento di stato; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

I. fenomeni principali di elettrostatica; condensatore, la corrente elettrica continua e i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; la corrente alternata; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori; cenni sulle correnti ad alta frequenza; nozioni sulla costituzione della materia e sulla radioattività; cenni di elettronica.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti; i principali strumenti ottici; dispersione della luce; spettri; interferenze, diffrazione e polarizzazione (cenni); nozioni di fotometria.

#### PARTE SECONDA

##### *Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti elettronici*

**Elettrotecnica generale** Grandezze fisiche e sistemi di unità di misura. Circuito elettrico a corrente continua e sue leggi. L'effetto termico della corrente e le sue applicazioni. L'effetto chimico della corrente e le sue applicazioni. Pile ed accumulatori. Magnetismo ed elettromagnetismo. Forze meccaniche di origine elettromagnetica. Fenomeni di induzione elettromagnetica.

Elettromagnete e magnete permanente. Campo elettrico e condensatori. Le correnti alternate. Sistemi polifasi.

Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate. Equazioni dei circuiti. Cenni sui metodi generali per lo studio dei circuiti.

Regime permanente sinusoidale. Oscillazioni forzate (risonanza serie e parallelo).

Trasformatore perfetto e adattamento di impedenza.

Oscillazioni forzate di due circuiti accoppiati induttivamente.

Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Costanti di tempo. Impulsi. Costanti di tempo complesse. Oscillazioni. Regimi sinusoidali smorzati. Oscillazioni proprie; circuito LRC, oscillazioni proprie di due circuiti accoppiati induttivamente.

Il trasporto di energia ad alta tensione nelle linee. Onde progressive riflesse, stazionarie. Impedenze caratteristiche di una linea. Smorzamento dei fenomeni di risonanza.

Campo elettromagnetico e sua energia. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Resistenza di irradiazione di una antenna. Resistenza caratteristica delle linee di trasmissione. Antenne trasmettenti per onde lunghe, medie e corte. Dipolo quarto d'onda.

Riflettori parabolici. Antenne riceventi per onde lunghe, medie, corte e cortissime. Larghezza di banda di una antenna trasmettente. Trasformatore e suo calcolo elementare; correnti polifasi.

##### *Macchine elettriche:*

Studio delle tre macchine rotanti fondamentali con particolare riguardo alla regolazione di tensione per i generatori ed alla regolazione di velocità per i generatori e i motori.

I motori mono e polifasi a collettore. I motori elettrici speciali di normale impiego nell'industria.

##### *Elettronica generale*

###### *Cenni sulla costituzione della materia:*

La teoria elettronica dei solidi. Azione di una forza esterna (isolanti e conduttori). Influenza della temperatura. Semiconduttori del tipo N (negativi). Semiconduttori del tipo P (positivi). Effetto termoelettronico dei metalli. (Corrente di saturazione. Barriera di potenziale. Catodi emissivi). Effetto di contatto fra due metalli, fra un metallo ed un semiconduttore, fra due semiconduttori.

**I tubi a vuoto a catodo caldo:** Diodo (caratteristiche e raddrizzamento). Triodo (caratteristiche). Tetrodo (caratteristiche). Tubi a pendenza variabile, tubi multipli (caratteristiche).

**I tubi a gas:** La conduzione elettrica nel gas. Il diodo in una atmosfera gassosa. Il triodo a gas o tiratrone; mutatori a vapore di mercurio. I tubi ad elettrodi freddi in atmosfera gassosa. Tubi fluorescenti.

**Tubi speciali per applicazioni particolari:** Ignitroni ed eccitroni. Tubi per la rettificazione. Sonditron. Stabilizzatori di tensione. Tubi a scatto (trigger). Moltiplicatori elettronici.

**I transistori** Il triodo a cristallo (transistore). Transistori a contatto ed a giunzione (principio di funzionamento e caratteristiche). Gli amplificatori magnetici (generalità, dati numerici, amplificatori push-pull). Le leggi generali dell'ottica

elettronica. Azioni dei campi elettrici e magnetici sui fasci elettronici (studio di alcuni casi semplici). Lenti elettroniche semplici. I tubi a raggi catodici (descrizioni di un tubo normale). Tubo a raggi catodici a deviazione elettrica o magnetica; dati numerici. Impiego semplice dei tubi a raggi catodici come oscillografi; cenni sul microscopio elettronico.

**Le cellule fotoelettriche:** Cellule fotoemissive (a vuoto e a gas). Cellule fotoconduttrici (caratteristiche). Cellule fotovoltaiche. Confronti fra i diversi tipi di cellule fotoelettriche (fotometria, apparecchi sonori, comando di relè). Fotocatodi.

**Elementi dei circuiti:** Cenni sulle linee, filtri, attenuatori a quadripoli (teoremi di Carson e di Theronin). Concetto di adattamento di impedenza. Unità di trasmissione decibel e neper.

**Il raddrizzamento della corrente alternata:** Diodi a vuoto. Diodi a gas. Raddrizzatori al selenio e simili. Mutatori a vapori di mercurio. Diversi montaggi e schenmi di raddrizzatori. Filtraggio. Trasformazione di una tensione continua. L'alimentazione dei tubi elettronici. Pile. Série di Fourier. Stabilizzatori di tensione.

**Gli amplificatori con tubi a vuoto:** Generalità. Classificazione. Circuiti equivalenti. Amplificatori di classe A, AB, B, C. Caratteristiche degli amplificatori in relazione alla gamma delle frequenze di impiego. Amplificatori con accoppiamento a trasformatore. Amplificatori di corrente continua. Amplificatori di potenza di classe A (triodo, tetrodo, pentodo). I trasformatori di uscita. Amplificatori push-pull (controfase) nelle classi A, B, AB. Amplificatori video. Amplificatori selettivi a banda larga e stretta. Effetto della capacità griglia placca e sua neutralizzazione. Amplificatori classe C. Moltiplicazione della frequenza. Rumore. Rapporto segnale disturbo.

**La stabilità degli amplificatori:** Principi della controreazione. Condizioni generali di stabilità. Criterio di Nyquist. Cenni sui criteri di Dodo e di Routh-Hurwitz. Esempi di amplificatori controreazionati. Instabilità dovuta alla alimentazione comune di più stadi. La fluttuazione nei dispositivi elettronici.

**Gli amplificatori senza tubi elettronici:** Il triodo a cristallo o transistor; caratteristiche dell'amplificazione a transistor. Gli amplificatori magnetici; amplificatori magnetici in push-pull (controfase).

**Mescolatori** La modulazione. Modulazione di ampiezza, frequenza e fase. Banda laterali di modulazione. Circuiti per la modulazione di ampiezza. Circuiti per la modulazione di frequenza. Modulazione a impulsi. Modulazione di impulsi. Indice di modulazione.

**Rivelazione:** Oscillazioni modulate in ampiezza. Rivelazione con diodi, cristalli e triodi. Rivelazione quadatrice. Circuiti di rivelazione. Oscillazioni modulate in frequenza. Limitatori. Discriminatori. Circuiti relativi.

**Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni:** Contattori e temporizzatori elettronici. Teoria generale dei servomeccanismi. Comando automatico. Servomeccanismi e controreazione. Classificazione dei servomeccanismi lineari. Criteri di stabilità dei servomeccanismi.

Elementi costruttivi dei servomeccanismi. Elementi di apparecchi di riferimento e misura (trasduttori mecano-elettrici, lunghezza, velocità, forme e accelerazioni, temperature, grandezze elettriche, ecc.).

L'amplificatore. Tipi diversi di comando (a relè, ad amplificatore magnetico, a motore). I motori dei servomeccanismi. I trasmettitori sincroni.

Apparecchi o servomeccanismi elettronici industriali. Controllo dei motori elettrici. La regolazione della temperatura. Regolazione di una tensione continua. Sistemi Ward-Leonard ad amplidina ed elettronici. Regolazione elettronica degli impianti di illuminazione. Controllo della velocità e della temperatura. Controllo elettronico delle saldatrici a resistenza. Riscaldamento capacitivo ed induttivo ad alta frequenza. Saldatura del ferro con gli ultrasuoni. Contatore elettronico per corrente alternata. Raggi X. Televisione industriale.

Cenni di elettroacustica e sugli ultrasuoni. Dispositivi elettronici per l'industria. Relè elettronici. Montaggio dei numeri elettronici. Congegni elettronici.

Raddrizzatori per applicazioni industriali.

Comandi elettronici d'apparecchi di saldatura per resistenza.

Comando elettronico dei motori.

Riscaldatori in B.F. per induzione nei metalli. Riscaldamento in A.P. per capacità di materiali dielettrici. Applicazioni elettroniche speciali.



Trasmissione di segnali a distanza mediante sincro. Uso del sincro come rilevatori di errore. Dispositivi di anticipo e ritardo di fase (filtri e generatori tachimetrici). Analisi dei principali circuiti.

#### PARTI TERZA

*Materie formanti oggetto della prova scritta  
relativa al concorso riservato a periti elettrotecnici*

##### **Elettrotecnica generale:**

Fondamenti di elettrotecnica, elementi del circuito elettrico; generatore; utilizzatore. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori; induttori; condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile ed accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti. Tubi elettronici, loro caratteristiche ed impiego. Semiconduttori. Cenni sulle onde elettromagnetiche.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione. Funzionamento e regolazione.

Nozioni sulla metadinamo.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici; principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.

Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Trasformatori speciali; reattori, amplificatori magnetici.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni. Motori speciali.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitori. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Accumulatori elettrici: loro funzionamento e campo di applicazione; manutenzione delle batterie.

##### **Impianti elettrici:**

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termoelettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei.

Cabine. Norme per la costruzione e la posa in opera delle linee. Regolazione della tensione negli impianti elettrici.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice. Manovra, controllo, regolazione e protezione dei motori elettrici.

Tariflicazione dell'energia elettrica.

Impianti di trazione e di conversione. Motori impiegati nella trazione elettrica.

Cenni sugli impianti elettrotermici ed elettrochimici.

Norme C.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche.

Prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi d'urgenza.

##### **Disegno:**

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

##### **Costruzioni elettromeccaniche:**

Materiali conduttori, isolanti e magnetici e loro caratteristiche. Isolamento dei conduttori. Isolatori.

Particolarità costruttive degli induttori e degli indotti di generatori e motori elettrici; equilibratura della parte rotante.

Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed a corrente alternata.

Particolarità costruttive dei trasformatori. Nozioni relative alla esecuzione e montaggio dei vari tipi di avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento delle macchine rotanti e dei trasformatori.

Particolarità costruttive di reostati, di interruttori e altre apparecchiature.

Guasti al macchinario elettrico, loro ricerca e riparazione. Norme pratiche sulla razionale manutenzione delle macchine elettriche.

#### PARTI QUARTA

##### *Prova orale*

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 ottobre 1964

*Il Ministro: TREMELLONI*

#### ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo, alla:

*Direzione generale dei monopoli di Stato -  
Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11. — ROMA*

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .  
(provincia di . . . . .) il . . . . . (1) . . . . .  
e residente in . . . . . (Prov. . . . .)  
via . . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al  
concorso a . . . . . posti di perito aggiunto di 2ª classe nel  
ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi »,  
della carriera di concetto, riservato a periti . . . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità,  
di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) di non aver riportato  
condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di  
perito industriale . . . . . (5) conseguito presso l'Istituto  
. . . . . in data . . . . . e, per  
quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (6).  
(7) . . . . .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . li . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .  
(8) . . . . .

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1401; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) Indicare la categoria di periti alla quale è riservato il concorso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne ripartate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Specificare il titolo di studio posseduto.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10135)

**Concorsi per esami a perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto: a quattro posti, riservato a periti meccanici; a due posti, riservato a periti elettrotecnici.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul congiungimento totale del trattamento economico del personale statale e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 45 in data 16 luglio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a quattro posti riservato a periti meccanici e l'altro a due posti riservato a periti elettrotecnici ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi d'esame relativi ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

**Numero dei posti messi a concorso**

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

- a) a quattro posti, riservato a periti meccanici;
- b) a due posti, riservato a periti elettrotecnici.

Art. 2.

**Requisiti per l'ammissione ai concorsi**

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale, specializzazione « meccanica », per il concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 e del diploma di perito industriale, specializzazione « elettrotecnica », per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

**Elevazione del limite massimo di età**

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1º gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonché per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1º gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, sog-

getti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante; per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive avvenute finì politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonché per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ed eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegata B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

#### Art. 4.

##### Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorché risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

- il cognome e il nome;
- il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1. al quale intendono partecipare;
- la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- il possesso del titolo di studio prescritto per il concorso prescelto;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;
- di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

#### Art. 5.

##### Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

#### Art. 6.

##### Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

##### A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulta che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido

risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

#### II) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di buona condotta morale e civile;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) ed E) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprovazione dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

#### Art. 7.

##### *Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta.*

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

- 1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 8.

##### *Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età*

Al fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosi, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atenesi che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 del 18 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha

la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonché i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonché i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1° categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia delle relative sentenze e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosi dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonché i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

#### Art. 9.

##### Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

#### Art. 10.

##### Prove di esame e formazione delle graduatorie di merito

Gli esami consistranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed in una prova orale.

Una delle prove scritte verterà, per entrambi i concorsi, sulle materie di cui alla parte prima del programma allegato A al presente decreto; l'altra prova scritta verterà, per il concorso riservato a periti meccanici, sulle materie di cui alla parte seconda e, per il concorso riservato a periti elettronici, su quelle di cui alla parte terza dell'allegato suddetto.

Ogni prova scritta di ciascun concorso si effettuerà contemporaneamente alla corrispondente prova scritta dell'altro concorso, e nella stessa sede.

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sugli argomenti indicati nella parte quarta dell'allegato A al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei due concorsi, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi stessi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

#### ART. 11.

##### *Pubblicazione delle graduatorie e gravami*

Le graduatorie di cui all'art. 10 saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

#### Art. 12.

##### *Nomina dei vincitori e servizio di prova*

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonché l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 13.

##### *Assegnazione della sede di servizio*

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

#### Art. 14.

##### *Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame*

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice, che sarà unica per entrambi i concorsi, e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964

Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 100. — MONACELLI

ALLEGATO A

### PROGRAMMA DEGLI ESAMI

#### PARTE PRIMA

*Materie formanti oggetto della prova scritta comune ad entrambi i concorsi di cui al presente decreto*

*Algebra*: Calcolo letterale; prodotti notevoli; regola di Ruffini; scomposizione di un polinomio in fattori; equazioni di primo grado; sistema di equazioni di primo grado con più incognite; problemi di primo grado; radicali; potenze ad esponente razionale; equazioni di secondo grado; problemi di secondo grado o di grado superiore, che ammettano una risolvibile di secondo grado.

Equazioni esponenziali; logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche; media aritmetica semplice e ponderale; media geometrica.

Numeri complessi; operazioni relative; forma trigonometrica; formula di Moivre; radici ennesime dell'unità; nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

*Geometria*: Figure poligonali piane; poligoni regolari; cerchio; uguaglianza; equivalenza e similitudine delle figure piane; misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio; solidi geometrici; misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici; applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali; di facile discussione

*Trigonometria piana*: Principi generali; funzioni circolari di archi notevoli; formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi; identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo; relazione tra gli elementi di un triangolo qualunque; applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

*Elementi di geometria analitica*: Coordinate cartesiane ortogonali nel piano o nello spazio; rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile; equazione della retta; equazione delle coniche; coordinate logaritmiche e loro impiego.

*Elementi di analisi*: Nozioni elementari sui limiti delle funzioni di una variabile e di una successione. Cenni sul numero «*e*».

Logaritmi neperiani.

Derivata di una funzione ad una variabile e suo significato geometrico e fisico. Regole per la derivazione di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione e delle funzioni elementari.

Esempi di massimi e di minimi col metodo delle derivate.

Integrale definito; significato geometrico e qualche illustrazione fisica. Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Nozioni intorno alla derivazione ed integrazione grafica.

*Fisica*: Moto uniforme; vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; composizione dei movimenti. Moto di un corpo rigido: moto traslatorio e moto rotatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità e baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forze centripeta e centrifuga; pendolo; lavoro; energia e potenza; conservazione dell'energia.

Nozioni elementari sulle resistenze passive.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul moto dei liquidi. Pompe.

Moto vibratorio e suono; carattere del suono e sua propagazione; interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria; propagazione del calore; cambiamento di stato; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

I fenomeni principali di elettrostatica; condensatore; la corrente elettrica continua e i suoi effetti; magnetismo ed

elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; la corrente alternata; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori; cenno sulle correnti ad alta frequenza; nozioni sulla costituzione della materia e sulla radioattività; cenni di elettronica.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti; i principali strumenti ottici; dispersione della luce; spettri; interferenze, diffrazione e polarizzazione (cenni); nozioni di fotometria.

#### PARTE SECONDA

##### *Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti meccanici*

**Statica:** Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni.

Equilibrio dei corpi vincolati. Determinazione del baricentro. Cenni sui sistemi articolati piani.

**Cinematica:** Cinematica del punto e rappresentazioni grafiche relative.

Leggi del moto armonico. Cenni sul moto curvilineo qualunque.

Cinematica dei sistemi rigidi. Moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Curve polari. Curve cicliche. Velocità nel moto relativo.

**Dinamica:** Leggi fondamentali. Impulso e quantità di moto. Forze di inerzia. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione della energia. Potenza. Momenti di inerzia ed applicazioni. Urto dei corpi.

**Resistenze passive:** Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento. Lubrificazione. Resistenza del mezzo.

Trasmissione del lavoro. Applicazione del principio della conservazione della energia alle macchine.

Rendimento.

**Meccanica applicata alle macchine:** Trasmissione del lavoro; applicazione ai meccanismi. Equazione dell'energia applicata alle macchine.

**Resistenza dei materiali:** Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazione di stabilità. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Verifica di stabilità e di dimensionamento di organi e strutture meccaniche con l'ausilio di manuali tecnici.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Organi uniformatori. Velocità critiche degli alberi.

Equilibramento statico e dinamico. Regolazione.

Applicazioni industriali inerenti alla specializzazione.

##### **Macchine a fluido:**

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata.

Macchine idrauliche operatrici. Impianti di sollevamento di acqua. Circuiti oleodinamici. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici idrauliche. Rendimenti.

Applicazioni delle leggi di propagazione del calore.

Leggi della vaporizzazione. Generatori di vapore: misure relative.

Comportamento dei gas, dei vapori e dei miscugli.

Rappresentazione grafica delle relative trasformazioni.

Misure meccaniche, termiche, ottiche e acustiche.

Cicli delle principali macchine termiche motrici ed operatrici.

Diagrammi entropici e di Mollier. Cicli. Rendimenti.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione, a 2 e a 4 tempi. Combustibili e miscele. Accessori. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici a vapore. Condensatori e macchinari ausiliari. Norme regolamentari.

Cenni sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Ventilatori e compressori. Misure relative.

Frigoriferi.

Cenno sull'utilizzazione dell'energia atomica.

##### **Tecnologia meccanica:**

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche. Materiali non metallici: legnami, materie plastiche ed altri materiali d'impiego comune nelle officine. Cenni sulla fabbricazione dei materiali metallici (laminazione, trafilatura, estrusione).

Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine.

Lavorazione dei metalli al banco. Utensili, attrezzi e strumenti di misura e di controllo.

Errori di lavorazione. Tolleranze.

Lavorazioni plastiche a caldo ed a freddo. Fucatura, stampatura. Presse e magli. Lavorazione delle lamiere. Attrezzature relative.

Prime nozioni sulle saldature. Per fusione e allo stato plastico: brasature. Metodi di taglio.

Prime nozioni sulla fonderia. Formatura a mano e a macchina. Forni fusori. Colata. Fusione sotto pressione. Finitura dei getti.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo. Utensili da tornio; da piallatrice; da limatrice e da stozzatrice; macchine relative.

Utensili per forare; alesare e macchine relative. Frese e fresatrici. Torni a spogliare. Brocche e brocciatori. Abrasivi; mole.

Rettificatrici. Levigatrici. Affilatrici per utensili. Macchine semiautomatiche; automatiche e per copiare. Dentatrici e altre macchine speciali.

Utilizzazioni razionali della macchina e dell'utensile.

Le unità operatrici e la loro combinazione nelle macchine e trasferimento. Cenni sull'automazione dei controlli.

Metrologia. Misurazioni lineari ed angolari. Errori di forma e di posizione. Rugosità. Collaudo di pezzi e di accoppiamenti.

Metrologia. Richiami sugli strumenti di misura. Studio dei principali strumenti ottici. Applicazioni tecniche dei raggi X. Collaudo delle macchine utensili.

Caratteristiche e trattamenti dei materiali metallici. Diagrammi di equilibrio e trattamenti termici delle leghe ferro-carbonio; delle leghe leggere; bronzi; ottoni. Cenni sulla sinterizzazione. Trattamenti superficiali. Saggi metallografici.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Mezzi e metodi relativi ed interpretazione dei risultati. Prove non distruttive.

Complementi di fonderia. Ghise di qualità e loro fabbricazione. Nozioni complementari sulla fonderia dell'acciaio, delle leghe leggere, dei bronzi e degli ottoni.

Microfusione. Getti pressofusi. Cenni sui procedimenti speciali di formatura e di colata.

Organizzazione della produzione. Nozioni generali sulla organizzazione delle aziende metalmeccaniche.

Studi di lavorazione e determinazione dei tempi. Elementi per il calcolo dei costi.

Norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni.

#### PARTE TERZA

##### *Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti elettrotecnici*

##### **Elettrotecnica generale:**

Fondamenti di elettrotecnica, elementi del circuito elettrico; generatore, utilizzatore. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori; induttori; condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile ed accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti. Tubi elettronici, loro caratteristiche ed impiego. Semiconduttori. Cenni sulle onde elettromagnetiche.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione. Funzionamento e regolazione.

Nozioni sulla metadinamo.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici; principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofase e polifasi.

Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Trasformatori speciali; reattori, amplificatori magnetici.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni. Motori speciali.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Accumulatori elettrici: loro funzionamento e campo di applicazione: manutenzione delle batterie.

Impianti elettrici:

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termoelettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei.

Cabine. Norme per la costruzione e la posa in opera delle linee. Regolazione della tensione negli impianti elettrici.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice. Manovra, controllo, regolazione e protezione dei motori elettrici.

Tarifficazione dell'energia elettrica.

Impianti di trazione e di conversione. Motori impiegati nella trazione elettrica.

Cenni sugli impianti elettrotermici ed elettrochimici.

Norme C.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche.

Prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi d'urgenza.

Disegno

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Costruzioni elettromeccaniche:

Materiali conduttori, isolanti e magnetici e loro caratteristiche. Isolamento dei conduttori. Isolatori.

Particolarità costruttive degli induttori e degli indotti di generatori e motori elettrici; equilibratura della parte rotante.

Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed a corrente alternata.

Particolarità costruttive dei trasformatori. Nozioni relative alla esecuzione e montaggio dei vari tipi di avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento delle macchine rotanti e dei trasformatori.

Particolarità costruttive di reostati, di interruttori e altre apparecchiature.

Guasti al macchinario elettrico, loro ricerca e riparazione.

Norme pratiche sulla razionale manutenzione delle macchine elettriche.

PARTE QUARTA

Prova orale

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti

- 1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
2) elementi di contabilità generale dello Stato;
3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 ottobre 1964

Il Ministro TREMELLONI

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato
Direzione centrale affari generali e personale
Piazza Mastai, 11 - ROMA

Il sottoscritto
nato a (provincia di . . . . .)
il (1) . . . . . e resi-

dente in . . . . . (Provincia . . . . .)
via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso
al concorso a . . . . . posti di perito aggiunto di
2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e
chinino », della carriera di concetto, riservato a periti
. . . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di perito industriale . . . . . (5) conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (6)
(7)

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V.: per l'autenticità della firma del sig . . . . . (8)

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario, licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) Indicare la categoria di periti alla quale è riservato il concorso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Specificare il titolo di studio posseduto.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10136)

UMBERTO PETTINARI, direttore